



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA N. 73

del 12 NOV. 2020

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 - Individuazione aree in applicazione dell'art. 1 c. 4 del DPCM 03.11.2020

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione dell'ultimo DPCM del 03.11.2020, le cui disposizioni si applicano dal 06.11.2020 al 03.12.2020 e dell'Ordinanza del 04.11.2020 del Ministero della Salute che collocano la Sicilia in uno scenario di tipo "3" e con un livello di rischio "alto";

VISTO che l'art. 1, c. 4, del citato Decreto recita *"Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico"*.

CONSIDERATO che:

-sul territorio cittadino sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi, che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e che provocano situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus.

RAVVISATA la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, c. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Gabinetto del Ministro dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;

PRESO ATTO che, dall'analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica dell'amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze etc.) per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, applicare l'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 03.11.2020;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e sino al 03.12.2020 - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica - il **divieto di stazionamento** per le persone **dalle ore 00,00 e fino alle ore 24,00 di tutti i giorni**, nelle sotto indicate zone del Comune:

SANTA FLAVIA

Via Consolare davanti il Palazzo Comunale

Piazza Lo Re

Piazza Zafarana

Piazza Stazione

Via Perez

Piazzetta Padre Pio

PORTICELLO

Piazzetta Ungheria (Padre Pio)

Piazza Sac. La Placa (Piazza Chiesa)

Piano Stenditore e strade adiacenti (lungomare, Via Roma, Largo D'Amato)

Largo Trizzanò

Lungomare C.Colombo, dall'inizio di Via M. Zalapi all'incrocio con la Via M. Buonarroti

Piazza Beppe Montana

S. ELIA

Via dei Cantieri

Piano Stenditore

Belvedere di S. Elia

Inoltre si ordina la chiusura del Centro Anziani di Corso Filangeri a Santa Flavia

È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia in alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dispone la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale nei modi di legge e nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente, in conformità all'art. 14 del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Il Responsabile dell'Area VII
Vigilanza e Sicurezza Urbana

Comm. di P.M. Anna Maria D'Acquisto



IL SINDACO
Salvatore Santilippo